



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 431

UFFICIO CONTENZIOSO

del 31 DIC. 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 918 del 31 DIC. 2012

Oggetto: Tribunale di Bari – sezione distaccata di Bitonto. Appello Sentenza n. 590 del 14/12/2011. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato e impegno di spesa.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 23/10/2012 di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/07/2012 di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2012.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore "Servizi alla città".

Vista la sentenza n. 590 del 14/12/2011, depositata in cancelleria il 19/12/2011 pronunciata dal Giudice di Pace di Bitonto, Avv. Marilia Bonelli, nella causa civile iscritta al n. 618/Reg. Gen. 2009, promossa dalla società "Netspiders s.n.c." in persona dell'Amministratore pro tempore sig. Barile Francesco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Marzullo e Giuseppe Ciampa, contro il Comune di Giovinazzo rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Paparella incaricato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106/bis del 20/06/2009;

Richiamata la questione che ha visto il ricorrente con atto di citazione convenire in giudizio dinanzi al Giudice di Pace questo Comune, in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni materiali patiti in occasione del sinistro occorso in data 11/12/2008 nella cui circostanza la propria autovettura percorrendo la Via Cappuccini in prossimità del civico 115 nel dare corso ad una manovra di parcheggio a pettine sprofondava in una grata per lo scolo delle acque piovane (sottoposta rispetto al piano stradale) ed impattava contro il marciapiede;

Vista la sentenza n. 590/2011 con la quale è stata dichiarata la responsabilità del Comune che è stato condannato al pagamento in favore società "Netspiders s.n.c." della somma di € 1.100,00, IVA inclusa, oltre interessi legali come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.385,00 oltre accessori fiscali e spese generali, come per legge;

Vista la nota dell'Avv. Antonio Paparella acquisita in data 20/01/2012 al n. 1448 del Prot. Gen. Arrivi in ordine alla quale ravvede la proponibilità del mezzo di impugnazione della pronuncia dinanzi al Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto in quanto erronea ed ingiusta e tenuto conto, altresì della valutazione di competenza del dirigente interessato in ordine alla proposizione dell'appello dinanzi al Tribunale di Bitonto avverso la sentenza n. 590/2011, ritenendo l'impugnazione della pronuncia opportuna;

Vista la delibera di G.C. n. 19 del 09/02/2012 con la quale l'Ente conferiva incarico legale all'Avv. Antonio Paparella e demandava al dirigente del settore interessato la definizione degli onorari da corrispondere al legale e l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

Visto quanto sancito dalla Corte dei Conti, sezioni riunite per la regione siciliana in sede consultiva, con deliberazione n. 2/2007 in ordine all'assunzione della copertura finanziaria del preventivo di massima degli oneri che deriveranno dall'espletamento dell'incarico legale;

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 2.000,00 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP e ritenute), come concordato con il medesimo legale;

Accertato che nel bilancio di previsione 2012 esistono sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa con imputazione al capitolo 124;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 182 - 185,

DETERMINA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'avv. Antonio Paparella incaricato con deliberazione di G.C. n. 19 del 09/02/2012 di proporre appello dinanzi al Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto avverso la sentenza n. 590/2011.
- 2) Di stabilire che all'Avv. Antonio Paparella sarà riconosciuto un compenso professionale di € 2.000,00 onnicomprensivo di diritti, onorari, spese, IVA, CAP e ritenute.
- 3) Di impegnare la somma di € 2.000,00 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico, con imputazione al capitolo 124 del bilancio di previsione 2012, secondo quanto concordato.
- 4) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.
F.to D.ssa Teresa DE LEO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 2.000,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 713 al capitolo 124 del bilancio corrente.

Siore 1331

Impegno registrato contabilmente il 31 DIC 2011

L'addetto all'ufficio impegni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

UFFICIO CONTENZIOSO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il Comune di Giovinazzo, C.F.80004510725 – P.IVA 02428770727, in persona del Dirigente I° Settore ff. D.ssa Teresa DE LEO, per la carica domiciliata presso la sede del Comune di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele n. 64,

E

l'Avv. Giuseppe Paparella, nato a Bari il 15/08/1973, C.F. PPRNTN73M15A662O con studio in Bitonto alla piazza La Maja n. 15,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. In esecuzione della deliberazione della G. C. n. 19 del 09/02/2012, di costituzione in giudizio il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città, dott.ssa Teresa DE LEO, conferisce all'Avv. Giuseppe Paparella l'incarico di proporre appello dinanzi al Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto per vedere riformata la sentenza n. 590 del 14/12/2011 pronunciata dal Giudice di Pace di Bitonto avv. Marilia Bonelli.

Tale incarico comprende tutte le prestazioni da esplicare fino al termine dell'intero giudizio e gli adempimenti successivi consequenziali.

Al fine della quantificazione della spesa gravante sul bilancio dell'Ente e corrispondente agli onorari spettanti al professionista il compenso spettante è determinato con la presente convenzione in € _____ onnicomprensivi per diritti, onorari, spese, Cap, IVA e quant'altro relativi al predetto incarico, e detto importo è remunerativo di tutti gli adempimenti necessari a concludere l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine dell'intero processo, in deroga ai minimi tariffari in base al D. L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006.

Per eventuali ulteriori attività aggiuntive non previste nella presente convenzione da espletarsi, gli oneri rivenienti dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente almeno due mesi prima della successiva, eventuale ed ulteriore attività, e così volta per volta al fine della progressiva assunzione della fase di diritto contabile dell'impegno di spesa.

2. L'Avv. Giuseppe Paparella accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente informato il medesimo Ente dello sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale.

Il legale officiato, inoltre, assume i seguenti obblighi:

- a) non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;

c) fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione di comportamenti in sintonia con la linea difensiva.

E' prevista la corresponsione di un acconto pari ad € _____, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato.

Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata, determinato in proporzione a quanto pattuito.

Su tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense.

La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,

L'AVVOCATO

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 136 il

15 GEN. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa T. DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li **15 GEN. 2013**

